

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria  
sulle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.**

**promossa da Giano Holding S.p.A.**

\* \* \*

**Comunicato Stampa**

**Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di  
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.**

**Modalità di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF**

- **RAGGIUNTA LA QUOTA DEL 92,03% DEL CAPITALE SOCIALE DI GEDI AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE (INCLUDE LE AZIONI PROPRIE DETENUTE DA GEDI)**
- **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: 6 LUGLIO 2020**
- **INTEGRAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF**
- **PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA: 7 LUGLIO 2020 – 30 LUGLIO 2020 (ESTREMI INCLUSI) – DATA DI PAGAMENTO: 5 AGOSTO 2020**
- **RAGGIUNTO IL PRESUPPOSTO PER IL DELISTING DELLE AZIONI ORDINARIE DI GEDI**

\* \* \*

*Torino, 3 luglio 2020* – Ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), Giano Holding S.p.A. (l'**Offerente**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 30 giugno 2020, rende noti i risultati definitivi al termine del periodo di adesione (il "**Periodo di Adesione**") dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**Offerta**"), promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (l'**Emittente**" o "**GEDI**"), quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 21394 del 29 maggio 2020 e pubblicato in pari data (il "**Documento di Offerta**").

**Risultati definitivi dell'Offerta**

Il Periodo di Adesione si è concluso in data 30 giugno 2020 alle ore 17.30 (ora italiana).

*Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone*

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta n. 126.330.295 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 63,02% delle Azioni Oggetto dell'Offerta (calcolato escludendo le n. 696.175 *Units* ai sensi dei Piani di *Stock Grant* in quanto non esercitate) e a circa il 24,83% del capitale sociale dell'Emittente.

Il quantitativo complessivo di azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque superiore di n. 300 azioni ordinarie GEDI rispetto ai risultati provvisori comunicati dall'Offerente in data 30 giugno 2020.

Si precisa che (i) alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente deteneva complessive n. 289.606.131 azioni ordinarie GEDI, pari a circa il 56,93% del capitale sociale dell'Emittente; (ii) nel periodo tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data di conclusione del Periodo di Adesione, l'Offerente ha acquistato sul mercato n. 33.569.149 azioni ordinarie GEDI, pari a circa il 6,60% del capitale sociale emesso dell'Emittente, allo stesso Corrispettivo, con operazioni comunicate alla Consob e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti; e (iii) nel periodo tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna, non risultano essere state esercitate *Units* ai sensi dei Piani di *Stock Grant* e, pertanto, il numero di azioni proprie di titolarità di GEDI, pari a n. 18.635.303, rappresentative del 3,66% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Proprie**"), è rimasto invariato.

Alla luce di quanto sopra descritto, a seguito del pagamento del Corrispettivo delle azioni portate in adesione all'Offerta e al contestuale trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà su dette azioni, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 468.140.878 azioni ordinarie GEDI, pari al 92,03% del capitale sociale emesso dell'Emittente, tenuto conto delle Azioni Proprie.

### **Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta**

Il Corrispettivo dovuto agli aderenti all'Offerta, pari a Euro 0,46 per ciascuna azione ordinaria GEDI, sarà corrisposto in data 6 luglio 2020 (la "**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle azioni ordinarie GEDI portate in adesione all'Offerta. Il controvalore complessivo che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle azioni portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 58.111.935,70.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Offerta sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di regolare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

### **Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF**

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta poiché la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente nel capitale sociale di GEDI (tenuto conto delle Azioni Proprie, che ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108 del TUF devono essere aggiunte alla partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)) è superiore al 90%, ma inferiore al 95%, e l'Offerente ha già dichiarato nel Documento di Offerta che non intende ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie GEDI, conformemente a quanto previsto nell'avvertenza A.10 e nella Sezione F.1.1, del Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, l'Offerente rende noto che:

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

- (i) la Riapertura dei Termini dell'Offerta non avrà luogo; e
- (ii) essendosi verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente sarà tenuto ad acquistare da qualunque azionista ne faccia richiesta allo stesso Corrispettivo dell'Offerta, nel contesto della relativa procedura, le n. 40.549.601 azioni ordinarie GEDI restanti in circolazione, pari al 7,97% del capitale sociale emesso dell'Emittente (le "**Azioni Residue**") ad un prezzo per azione pari al Corrispettivo.

Il numero di Azioni Residue oggetto della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF potrebbe variare in diminuzione qualora l'Offerente, nel periodo tra la conclusione del Periodo di Adesione e la conclusione del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (come *infra* definito), acquisti azioni ordinarie GEDI sul mercato ai sensi della normativa applicabile.

La procedura concordata con Borsa Italiana per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF si svolgerà nel rispetto dei termini qui di seguito indicati.

#### **Corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF**

Il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l'Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta (vale a dire Euro 0,46 per ciascuna Azione Residua), in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del TUF (il "**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**"). In considerazione del numero delle Azioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è pari a Euro 18.652.816,46.

Si rende noto, inoltre, in conformità a quanto indicato nell'avvertenza A.3.3 e nella Sezione G, Paragrafo G.1.3, del Documento di Offerta, la Banca Garante dell'Esatto Adempimento ha emesso in data 29 maggio 2020 la garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione dell'Offerente di pagare l'intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell'eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

#### **Periodo per la presentazione delle richieste di vendita**

L'Offerente comunica che in conformità a quanto previsto all'articolo 108, comma 6, del TUF e come concordato con Borsa Italiana, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF avverrà attraverso la riapertura dei termini dell'Offerta dalle ore 8:30 (ora italiana) del 7 luglio 2020 alle ore 17:30 (ora italiana) del 30 luglio 2020 (estremi inclusi), salvo proroga (il "**Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita**").

I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita.

#### **Modalità di presentazione delle richieste di vendita**

I titolari delle Azioni Residue potranno chiedere all'Offerente (gli "**Azionisti Richiedenti**") di acquistare le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita mediante presentazione, entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (ovverosia il 30 luglio 2020, salvo proroga), del relativo modulo di richiesta (la "**Richiesta di Vendita**") debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con contestuale deposito delle Azioni Residue presso un Intermediario Incaricato.

Gli Azionisti Richiedenti potranno altresì consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso

*Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone*

l'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita.

Le Azioni Residue, al fine di poter essere vendute nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario. Inoltre dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura – reali, obbligatori e personali – oltre che liberamente trasferibili all'Offerente. Infine, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla procedura solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

La sottoscrizione delle Richieste di Vendita varrà quale istruzione irrevocabile conferita dai singoli titolari delle Azioni Residue ai relativi Intermediari Incaricati e/o Intermediari Depositari, presso i quali siano depositate le Azioni Residue in conto titoli, a trasferire le predette Azioni Residue in un conto deposito titoli dell'Offerente alla data di pagamento.

All'atto della sottoscrizione delle Richieste di Vendita, gli Azionisti Richiedenti conferiranno mandato agli Intermediari Incaricati e/o Intermediari Depositari per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Richieste di Vendita entro l'ultimo giorno valido del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita agli Intermediari Incaricati.

Le Richieste di Vendita sono irrevocabili.

### **Data di pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto e trasferimento della titolarità delle Azioni Residue all'Offerente**

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo in denaro, il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita e, pertanto, il 5 agosto 2020, salvo proroga del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**"). Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

### **Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF**

Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente venisse a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente (tenendo conto delle Azioni Proprie), ricorreranno i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ex articolo 111 del TUF e per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF.

Come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF dando corso a un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto

*Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone*

la totalità delle rimanenti Azioni Residue alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (le "Ulteriori Azioni Residue"). La Procedura Congiunta sarà concordata con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, entro la mattina del giorno successivo all'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, ove verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue; (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica del *Delisting*. Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, che verrà pubblicato dall'Offerente.

Il prezzo per ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue acquistate dall'Offerente nella Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo (ossia, Euro 0,46).

### **Revoca delle azioni di GEDI dalla quotazione in caso di mancato raggiungimento del 95% del capitale sociale**

Qualora, all'esito della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, non venisse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, disporrà la revoca dalla quotazione delle Azioni a decorrere dal 6 agosto 2020 (salvo proroga del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita), ovvero sia il primo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto. In tale ultimo caso, gli azionisti dell'Emittente che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell'ambito della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, diverranno titolari di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

### **Revoca delle azioni di GEDI dalla quotazione in caso di raggiungimento del 95% del capitale sociale**

Nell'ipotesi in cui ad esito della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente dovesse raggiungere (tenendo conto delle azioni dell'Emittente già nella titolarità dell'Offerente) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse, pertanto, dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

### **Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta**

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente.

Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente ([www.gedispa.it](http://www.gedispa.it)), nonché sul sito *internet* di EXOR N.V. ([www.exor.com](http://www.exor.com)) e del Global Information Agent ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

\* \* \*

**Giano Holding S.p.A.**

**Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent**

Numero verde: **800 595 470** (per chiamate dall'Italia, attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ora italiana) e al numero +39 06 97857653 (per chiamate dall'estero, attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle 18:00, ora italiana).

\* \* \*

Il presente Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni Residue di GEDI.

L'Offerente ha pubblicato apposito Documento di Offerta che gli azionisti di GEDI devono esaminare con attenzione.

La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è promossa esclusivamente in Italia, rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di Azioni Residue. La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto di seguito indicato, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali Paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i "**Paesi Esclusi**". La procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF non sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia parziale o integrale del presente Comunicato, così come di qualsiasi altro documento che l'Offerente ha emesso ed emetterà in relazione alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, salvo che tale documento autorizzi esplicitamente tale trasmissione o distribuzione. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) nei Paesi Esclusi.

Non saranno accettate eventuali Richieste di Vendita o adesioni alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Paesi Esclusi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Il presente Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da investitori professionali con esperienza in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, come successivamente modificato (l'"**Order**"), o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order, o (iii) da persone alle quali il Comunicato può essere legalmente trasmesso (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "**soggetti rilevanti**"). Qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo ai soggetti rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari della procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla procedura per l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone**